



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII Produzioni animali

*All'* ANACLI

Associazione Nazionale Allevatori bovini  
razze Charolaise e Limousine  
Roma  
[anacli2010@pec.it](mailto:anacli2010@pec.it)

p.c.

*Alla* Prefettura di ROMA

Ufficio Territoriale del Governo  
Via IV novembre, 119/A  
00187 ROMA  
[protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

**OGGETTO: Parere preventivo sullo Statuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. 52/2018.**

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione n. 106 del 25 novembre 2019, concernente l'argomento indicato in oggetto, per precisare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che quanto comunicato nella sopracitata nota relativamente al possesso, da parte di codesta Associazione, del riconoscimento quale Ente selezionatore è elemento propedeutico e obbligatorio per lo svolgimento di un programma genetico. Tanto premesso si ritiene necessario aggiungere che il più volte citato Reg. 716/2017, atto di esecuzione del Reg. 1012/2016, intende esclusivamente fornire un modello standard per rendere pubblico l'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti in ogni stato membro, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento (UE) 2016/1012. Il Reg. 716/2017, pertanto, non si occupa di normare aspetti riguardanti l'assetto amministrativo od organizzativo degli enti selezionatori. Ciò detto, il riconoscimento di codesta Associazione quale Ente selezionatore, e il conseguente inserimento della stessa nell'elenco di cui all'allegato 3 alla nota di cui alle premesse, non ha comportato specifiche valutazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, in quanto avvenuto *ex lege* ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Reg. 1012/2016 il quale stabilisce che "*Le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, le imprese private e le altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 sono considerate riconosciute in conformità del presente regolamento;*". Indicativo appare in tal senso che, come previsto dall'art. 13, comma 3 del D.lgs 52, il disciplinare vigente di codesta Associazione risulta considerato un programma genetico approvato ai sensi del Reg. 1012/2016, pur non essendo ancora stato adattato, nella forma e nei contenuti, a quanto previsto dal Regolamento stesso.

Precisato quanto sopra, si prende atto della determinazione di codesta Associazione di procedere alla adozione delle modifiche finalizzate a conformare integralmente gli atti che disciplinano la compagine sociale ai principi generali nell'ambito dei quali si è mossa la riforma del sistema allevatorio, e si conferma che la scrivente Amministrazione continuerà a svolgere il proprio ruolo di supervisione e di controllo, anche in relazione ai profili di autonomia e di indipendenza gestionale degli Enti selezionatori, nonché di garanzia del democratico svolgimento della vita associativa.

Ciò posto, con specifico riferimento al parere preventivo che questo Ministero è chiamato ad esprimere sullo Statuto degli Enti selezionatori in ordine alla ricorrenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 6 del D. Lgs 52/2018, si rappresenta che i predetti requisiti e le predette condizioni per il finanziamento risultano soddisfatti dallo Statuto nuovamente trasmesso da parte di Codesta associazione.

Sulla base di quanto esposto e all'esito di una rinnovata valutazione complessiva effettuata sullo Statuto di codesta Associazione, si esprime parere favorevole all'adozione dello stesso.

Il Direttore Generale  
Emilio Gatto